

L. 1 ottobre 1951, n. 1084 ⁽¹⁾.

Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1951, n. 242.

⁽²⁾ Vedi, anche, [L. 11 febbraio 1958, n. 44](#), riportata al n. C/III.

1. [Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'art. 4 del [testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 ^{\(3\)}](#), sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, deve essere un chimico-farmacista iscritto all'albo professionale] ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Riportato alla voce Municipalizzazione di pubblici servizi.

⁽⁴⁾ L'assunzione dell'impianto e dell'esercizio di farmacie da parte dei Comuni è regolata dall'art. 27 della [L. 9 giugno 1947, n. 530](#), recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), e successive modificazioni.

⁽⁵⁾ Abrogato dall'art. 17, comma 61, [L. 15 maggio 1997, n. 127](#), riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

2. La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽⁶⁾.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁽⁶⁾ Riportato alla voce Sanità pubblica.